



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 luglio 2024
(OR. en)

11929/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0146(NLE)**

**POLCOM 218
FDI 59
ENER 366
ATO 51**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 256 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adozione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 256 final.

All.: COM(2024) 256 final



Bruxelles, 2.7.2024
COM(2024) 256 final

2024/0146 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adozione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica,
dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta
dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro
Stati membri**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il trattato sulla Carta dell'energia ("ECT") è un accordo multilaterale in materia di scambi commerciali e investimenti applicabile al settore energetico, firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998. L'Unione europea è Parte contraente dell'ECT¹, insieme all'Euratom, a 22 Stati membri dell'UE (al 19 giugno 2024)², al Giappone, alla Svizzera, alla Turchia e alla maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali e dell'ex Unione sovietica, ad eccezione della Russia³ e della Bielorussia⁴.

Nella sentenza *Komstroy*⁵ la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte") ha statuito che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro. I tribunali arbitrali continuano tuttavia ad accettare la giurisdizionale e a pronunciare lodi nei procedimenti intra-UE. Il 5 ottobre 2022 la Commissione ha trasmesso al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri una comunicazione in cui ha espresso l'intenzione di avviare negoziati su un accordo tra l'Unione, l'Euratom e gli Stati membri sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia, che comprenda, in particolare, la conferma che l'ECT non è applicabile internamente all'Unione, non lo è mai stato e non lo sarà in futuro, che l'ECT non può fungere da base per i procedimenti arbitrali intra-UE e che la clausola di caducità non si applica internamente all'UE. Tali negoziati si sono svolti. Il testo dell'accordo *inter se* è ora considerato stabile. La sigla del testo, che segna la chiusura dei negoziati, è avvenuta il 26 giugno 2024.

• **L'accordo previsto**

Nessuna disposizione dell'accordo contiene elementi nuovi. L'accordo rispecchia la giurisprudenza della Corte ed è pienamente in linea con la posizione consolidata dell'Unione espressa in numerose occasioni, anche pubblicamente in giurisdizioni di paesi terzi. I considerando dell'accordo illustrano il percorso storico e il contesto dell'accordo, in particolare l'interpretazione del diritto dell'Unione da parte della Corte, e riconoscono che l'effettiva attuazione del diritto dell'Unione è compromessa dall'emissione di lodi nei procedimenti arbitrali intra-UE. L'unica disposizione nel merito (articolo 2) stabilisce l'intesa comune delle parti dell'accordo sulla non applicabilità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del TCE all'interno dell'UE e sulla conseguente assenza di qualsiasi base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, come espresso nell'accordo *inter se*.

¹ Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

² L'Italia si è ritirata unilateralmente nel 2015. Tra dicembre 2022 e giugno 2023 anche la Francia, la Germania, la Polonia e il Lussemburgo hanno avviato una procedura di recesso, che ha portato alla loro effettiva uscita dal trattato sulla Carta dell'energia nel dicembre 2023 per quanto riguarda la Francia, la Germania e la Polonia, e il 17 giugno 2024 per quanto riguarda il Lussemburgo.

³ La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato alla Federazione russa lo status di osservatore.

⁴ La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato alla Bielorussia lo status di osservatore e l'applicazione provvisoria dell'ECT.

⁵ Sentenza della Corte del 2 settembre 2021, *Repubblica di Moldova/Komstroy*, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La sentenza *Komstroy* non è stata rispettata dai tribunali arbitrali, i quali sistematicamente non declinano la loro giurisdizione per mancanza di una convenzione di arbitrato valida e, di conseguenza, hanno pronunciato e continuano a pronunciare lodi arbitrali, in modo contrario alle norme dell'Unione europea e dell'Euratom. Tali lodi sono spesso oggetto di procedimenti esecutivi, anche in paesi terzi. Esiste il rischio di un conflitto tra i trattati e l'ECT come interpretato da alcuni tribunali arbitrali, che, se confermato dagli organi giurisdizionali di un paese terzo, si trasformerebbe di fatto in un conflitto giuridico, in quanto lodi arbitrali che violano il diritto dell'UE circolerebbero negli ordinamenti giuridici di paesi terzi.

Secondo la giurisprudenza della Corte, il rischio di conflitto giuridico è tale da rendere un accordo internazionale incompatibile con il diritto dell'UE. Ad avviso della Commissione, affinché l'ECT sia compatibile con i trattati, è necessario eliminare tutti i rischi di conflitto. La politica energetica dell'Unione deve includere il rispetto della giurisprudenza della Corte e la prevenzione di un conflitto tra l'ECT, un atto di diritto dell'Unione, e i trattati FUE e UE. Data la posizione dei tribunali arbitrali, sarà importante che il rischio sia affrontato dal punto di vista del diritto internazionale. A tal fine, la Commissione ha negoziato un accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri.

L'accordo è una misura necessaria per conseguire gli obiettivi della politica energetica dell'Unione, come illustrato in precedenza. Il trattato Euratom non prevede i poteri necessari. La decisione che autorizza la firma dell'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica dovrebbe pertanto essere adottata sulla base dell'articolo 203 Euratom.

• Proporzionalità

Anche la Comunità europea dell'energia atomica è Parte contraente dell'ECT, e, in quanto tale, spetta al Consiglio decidere se l'Euratom debba diventare Parte dell'accordo che interpreta tale trattato. La giurisprudenza esistente della Corte e i numerosi interventi della Commissione dinanzi ai tribunali arbitrali e agli organi giurisdizionali di paesi terzi non sono stati sufficienti a garantire l'effettiva attuazione del diritto dell'Unione e l'eliminazione del rischio di conflitto tra l'ECT e i trattati FUE e UE. Per produrre l'effetto desiderato sulla prassi decisionale dei tribunali arbitrali, l'atto da adottare deve essere un atto di diritto internazionale. La Commissione ritiene pertanto che la risposta adeguata consista nell'adottare uno strumento sotto forma di accordo tra le Parti sull'interpretazione del trattato.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

4. ALTRI ELEMENTI

Nelle ultime fasi della negoziazione dell'accordo è stata espressa la possibilità di formulare una dichiarazione sulle conseguenze giuridiche della sentenza *Komstroy*, in modo da formalizzare sin da subito l'intesa comune riflessa nell'accordo *inter se*. La Commissione ha firmato tale dichiarazione a nome dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sentenza *Repubblica di Moldova/Komstroy*, C-741/19, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte") ha statuito che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell'energia deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro.
- (2) I tribunali arbitrali continuano tuttavia ad accettare la giurisdizionale e a pronunciare lodi nei procedimenti intra-UE asseritamente basati sull'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell'energia. Secondo la Corte, qualsiasi lodo arbitrale di questo tipo deve essere considerato incompatibile con il diritto dell'UE, in particolare con gli articoli 267 e 344 TFUE. Pertanto un siffatto lodo non può produrre alcun effetto e non può quindi essere eseguito al fine di pagare il risarcimento da esso riconosciuto.
- (3) L'effettiva attuazione del diritto dell'Unione è compromessa dall'emissione di tali lodi nei procedimenti arbitrali intra-UE. Esiste il rischio di un conflitto tra i trattati e il trattato sulla Carta dell'energia come interpretato da alcuni tribunali arbitrali, che, se confermato dagli organi giurisdizionali di un paese terzo, si trasformerebbe di fatto in un conflitto giuridico, in quanto lodi arbitrali che violano il diritto dell'UE circolerebbero negli ordinamenti giuridici di paesi terzi.
- (4) Secondo la giurisprudenza della Corte, il rischio di conflitto giuridico è tale da rendere un accordo internazionale incompatibile con il diritto dell'UE. Il rischio di conflitto giuridico dovrebbe essere eliminato. L'adozione di uno strumento di diritto internazionale che stabilisca l'intesa comune dei firmatari sulla non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia come base per i procedimenti arbitrali intra-UE dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

(5) La Commissione, a nome dell'Unione europea e dell'Euratom, e gli Stati membri hanno concluso con esito positivo i negoziati sui termini di un tale accordo. L'intesa comune espressa in tale accordo è stata ribadita in una dichiarazione relativa alle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte nella causa *Komstroy* e all'intesa comune sulla non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia come base per i procedimenti arbitrari intra-UE, del 26 giugno 2024.

(6) È opportuno adottare l'accordo, fatta salva la sua firma in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo figurante in allegato è adottato, fatta salva la sua firma a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

La presidente della Commissione è autorizzata a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*